

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1584

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, MELELEO,
BOREA e IERVOLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2002

—————

Disposizioni relative all’avanzamento degli ufficiali
in posizione di ausiliaria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 12 novembre 1955, n. 1137, al titolo IV, capo III, articoli 113-115, regola l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria. In particolare:

l'avanzamento ha luogo ad anzianità sulla base di aliquote di ruolo determinate dal Ministero della difesa in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione (articoli 103-104). Dette aliquote non vengono più determinate da vari anni; sembrerebbe che l'ultima volta siano state determinate nel 1979;

l'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che al momento della cessazione del servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la promozione nell'ausiliaria non appena promosso il pari grado che lo precedeva nel quadro (articolo 111).

Quindi il legislatore aveva voluto riconoscere all'ufficiale dichiarato idoneo e iscritto in quadro il merito acquisito, prevedendone la promozione, anche se in ausiliaria, non appena promosso il pari grado che lo precedeva in ruolo.

La legge 22 luglio 1971, n. 536, ha introdotto la promozione alla vigilia sia per gli ufficiali idonei e iscritti nel quadro di avanzamento, che non hanno potuto conseguire la promozione perché raggiunti dai limiti di età, sia per tutti gli ufficiali dichiarati idonei ma non iscritti in quadro.

Di fatto questa legge ha privilegiato tutti gli ufficiali dichiarati idonei ma non iscritti in quadro.

Essa ha privilegiato la maggior parte degli ufficiali, ma ha sicuramente penalizzato qualche ufficiale che, pur iscritto nel quadro di avanzamento, solo per motivi anagrafici, non ha potuto usufruire dei meriti che la commissione di avanzamento gli ha riconosciuto.

La legge 19 maggio 1986, n. 224, e la legge 27 dicembre 1990, n. 404, hanno addirittura introdotto la promozione alla vigilia ad anzianità pur senza valutazione e per qualunque periodo di permanenza nel grado.

Come è noto, gli ufficiali nella posizione di ausiliaria sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità.

Per gli ufficiali in servizio permanente, nessun riconoscimento si prevede per l'avanzamento. Si verifica di fatto una penalizzazione morale che è maggiormente sentita dagli ufficiali dichiarati idonei e iscritti in quadro e che sono stati trattenuti in servizio, svolgendo le funzioni del grado come i colleghi compresi nello stesso quadro di avanzamento promossi al 31 dicembre.

Alle palesi ingiustizie sopra descritte si intende riparare con il presente disegno di legge che si sottopone all'esame e all'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, gli ufficiali dichiarati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento, i quali non hanno potuto conseguire la promozione perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione del servizio permanente e che sono stati richiamati in servizio per almeno due anni, conseguono la promozione nell'ausiliaria non appena promosso il pari grado che li precedeva nel quadro.

